

« Aggiungere fra il penultimo e l'ultimo comma il seguente:

La tassa bestiame risultante dai ruoli per l'anno 1914 è anche assunta a proprio carico dallo Stato e sarà versata ai comuni.

« Nell'ultimo comma dopo le parole: sui terreni, aggiungere: e della tassa bestiame. « Abozzi, Roth, Pala, Scano, Pais-Serra ».

CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non posso accettare alcun emendamento relativo alla tassa bestiame.

PRESIDENTE. Allora, poichè i proponenti hanno già dichiarato che, qualora il Governo non accetti i loro emendamenti, essi non vi insistono, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli esercenti l'industria armentizia nella Sardegna, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi dell'industria stessa per l'anno 1914 ».

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

■ Dopo le parole: dell'industria stessa, aggiungere: e della tassa sul bestiame.

« Porcella ».

« Aggiungere:

« Sono del pari esonerati dal pagamento della tassa bestiame per l'anno 1914 ed il relativo importo sarà dallo Stato rimborsato ai comuni.

« Congiu ».

« Aggiungere:

Art. 3-bis.

« Le sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e la tassa sul bestiame, per l'anno 1914, sono assunte a proprio carico dallo Stato, e saranno versate rispettivamente alle provincie e ai comuni alla scadenza delle rate normali.

« Le quote di sovrimposta vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti o alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti saranno dal Tesoro versate direttamente agli Istituti medesimi.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà istituito, con decreto ministeriale, apposito capitolo con la

denominazione seguente: Pagamento alle provincie ed ai comuni della Sardegna della sovrimposta sui terreni e della tassa sul bestiame per l'anno 1914.

« Porcella ».

I proponenti mantengono questi emendamenti?...

PORCELLA. Ritiriamo gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 come è nel testo concordato.

(È approvato).

Art. 4.

« La Cassa dei depositi e prestiti anticiperà alle Casse ademprivili la somma complessiva di due milioni e duecentomila lire, per l'esercizio del credito agrario.

« Della somma suddetta, lire 1,200,000 saranno anticipate alla Cassa ademprivile di Cagliari, e lire 1,000,000 a quella di Sassari.

« Le anticipazioni saranno fatte a misura dei bisogni delle Casse, su richiesta del ministro di agricoltura, industria e commercio e seguendo le norme che saranno stabilite d'accordo tra il ministro stesso e quello del Tesoro.

« Le Casse ademprivili corrisponderanno sulle somme ad esse anticipate a norma del presente articolo, l'interesse del 2 per cento, e la restituzione delle somme stesse sarà fatta in venti rate annue a cominciare dal 1924.

« Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato.

« La differenza tra l'interesse del 2 per cento corrisposto dalle Casse ademprivili e quello del quattro per cento spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

L'onorevole Materi propone il seguente articolo 4-bis:

« La Cassa depositi e prestiti, con tutte le modalità, condizioni e garanzie di cui all'articolo precedente, anticiperà un milione alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata ».

Onorevole Materi, insiste nel suo articolo aggiuntivo?